

STATUTO

DANY COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT PIAZZA MEDICI 16

Numero REA: AT - 115884

Codice fiscale: 01443880057

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Rep. n. 263

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1) Denominazione. E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, una società cooperativa denominata "**Dany Coop società cooperativa sociale**".

Art. 2) Sede. La cooperativa ha sede legale nel Comune di Asti, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3) Durata. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci presa a norma di legge.

Art.4) Scopo sociale. La cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio.

Art. 5) Oggetto. Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività la gestione di servizi sociali, da svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni:

- di persone con handicap neuro-motorio;



- di persone con ritardi di apprendimento;
- di persone disabili con difficoltà di inserimento in ambiente lavorativo normale;
- di persone anziane;
- di persone svantaggiate;
- di minori, principalmente a rischio di emarginazione sociale;
- di persone extracomunitarie, principalmente a rischio di emarginazione sociale;
- di tossicodipendenti, anche in percorso terapeutico;
- di quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.
- In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi:
- attività educative anche organizzando laboratori per l'apprendimento e il perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli individui;
- attività, servizi e centri di riabilitazione;
- attività, centri e servizi di formazione all'autonomia;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- attività, servizi di ludoteca, asili nido e materne;
- attività e servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e formazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- centri diurni, residenziali e non, ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività e servizi di trasporto e trasferimento a favore dei soggetti svantaggiati;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- attività di organizzazione e gestione di corsi di formazione a vario titolo inerenti e non alle attività della Cooperativa stessa.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza principalmente terapeutica, educativa, formativa o assistenziale;

- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare e perseguire le finalità sociali;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, ristrutturazione ed acquisto di magazzini, attrezzature, impianti e strutture ricettive, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività previste verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Art. 6) Requisiti mutualistici. La società cooperativa "**Dany Coop società cooperativa sociale**" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come previsto dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7) Regolamenti. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m., un regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8) Capitale sociale. Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art. 9) Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento. Il patrimonio della società

è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 10) Soci. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie: a) soci lavoratori: coloro che nell'attività socio-sanitaria, per le loro capacità effettive di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; b) soci volontari, cioè coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, come meglio individuati all'art.13 del presente statuto. Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, in fine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.



Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Oltre ai soci cooperatori la società, nei casi previsti dalla legge, potrà istituire la categoria dei soci finanziatori e sovventori.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 11) Ammissione dei soci. Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere:

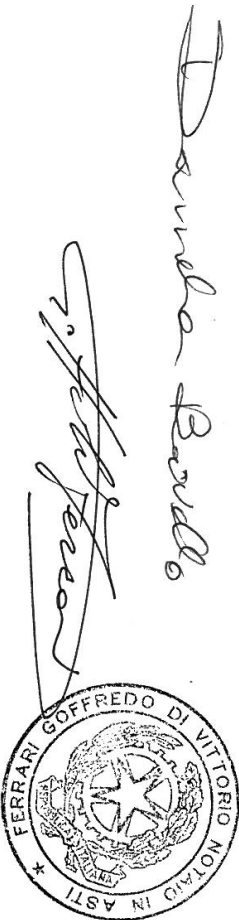
Se trattasi di persona fisica:

- la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;
- la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;
- la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;
- la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona fisica ditta individuale:

- le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;
- il nominativo della ditta e l'insegna;
- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la sede della ditta;

La ditta individuale deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di commercio



con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonchè dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta.

Se trattasi di persona giuridica:

- l'esatta denominazione sociale;
- il numero d'iscrizione nel registro società;
- il capitale sociale sottoscritto e versato;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale;

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dall'Organo competente, attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonchè delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente statuto.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante so-

cio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in Assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 12) Le categorie dei soci. E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 13) Soci volontari. Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestano nella cooperativa la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono esse-



re utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei due precedenti commi.

Art. 14) Categorie speciali di soci. Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.15) Doveri dei soci. Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

Art. 16) Trasferibilità della quota. Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore che possiede i requisiti fissati dal presente statuto per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolite del suo dante causa.

Art.17) Perdita della qualità di socio. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18) Recesso. Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 19) Morte del socio. In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..



Art. 20) Esclusione dei soci. Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art.38.

Art. 21) Scioglimento del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 22) Liquidazione della quota di capitale sociale. Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al ripar-

to delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione del rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni tre.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 23) Gli organi della società. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente; i Vice-Presidenti del Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio sindacale (se nominato).

Art. 24) Assemblea dei soci. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre i trenta giorni. L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea come segue:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di suo impedimento, il più anziano dei Vice Presidenti.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siamo presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto, tutti gli amministratori e il revisore, se nominato, della Cooperativa.

I soci che non possono intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un socio.

Art. 25) L'Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina, se necessario, il collegio sindacale fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia, ove lo richiedano esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare da almeno un quinto dei

soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 26) L'Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 27) Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima e in seconda convocazione quando sono presenti e/o rappresentati la maggioranza dei voti di tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima e in seconda convocazione quando sono presenti e/o rappresentati i due terzi dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 28) Consiglio di Amministrazione: composizione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a sei ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti.

Art. 29) Consiglio di Amministrazione. I poteri. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato

alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Art. 30) Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri. Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31) Consiglio di Amministrazione. Adunanze. Il Consiglio è convocato dal Presidente, se questo impedito dal Vice Presidente più anziano, presso la sede legale od altrove, con avviso affisso presso la sede o spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purchè non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare.

Art. 32) Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni. Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed il collegio sindacale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario, nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 33) Il Presidente. Rappresentanza della società. In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e i Vice-Presidenti.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice

presidente più anziano; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 34) Collegio Sindacale. Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c. .

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il collegio, qualora nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies. R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 35) Il bilancio di esercizio. Il bilancio comprende il periodo di esercizio dall'1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

Approvato il bilancio, l'Assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori;
2. una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 L. n.59/1992;
3. del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale;
4. del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c..

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 c.c..

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 36) I Ristorni. I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e

modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di obbligazioni di nuova emissione;
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37) Scioglimento. La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38) Clausola di conciliazione. A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano

ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 39) Disposizioni Generali. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

David B. Bello

[Signature]



copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR
445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso
del Registro Imprese.
Imposta di bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007
mediante MUI.